



Il normale svolgimento dell'attività degli enti non commerciali determina l'insorgere di una molteplicità di rapporti intersoggettivi e il verificarsi di fatti e situazioni complesse aventi rilevanza giuridica.

La concreta e quotidiana operatività può, quindi, divenire fonte di responsabilità civile per gli enti stessi e, a determinate condizioni, anche per i loro rappresentanti legali.

La responsabilità civile si distingue in:

- responsabilità per fatti illeciti (c.d. responsabilità extracontrattuale);
- responsabilità contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale è disciplinata dall'art. 2043 del codice civile, secondo il quale costituisce fatto illecito "qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto".

Questa forma di responsabilità deriva, quindi, dalla violazione del generale dovere di non arrecare danno al prossimo e può essere ricondotta in capo all'ente in via diretta o indiretta.

L'ente non commerciale è direttamente responsabile quando il fatto illecito è imputabile ai suoi organi, ossia ai suoi amministratori che abbiano agito in sua rappresentanza.

A titolo di esempio si pensi ad una associazione che organizza una manifestazione allestendo per l'occasione stand e spazi espositivi.

In questo caso a rispondere di eventuali incidenti dovuti a carenze organizzative sarà chiamata direttamente l'associazione anche se, materialmente, ad operare per essa sono stati i suoi organi.

Nell'ipotesi in cui il fatto illecito non sia stato commesso dagli organi dell'associazione ma da suoi ausiliari cioè da persone incaricate dall'associazione stessa a

svolgere per suo conto determinati compiti si può configurare, allora, una responsabilità indiretta.

Si pensi a titolo di esempio ai danni subiti da un allievo di un corso organizzato dall'associazione a causa della condotta imprudente o negligente dell'istruttore incaricato.

Responsabilità contrattuale

La responsabilità contrattuale è quella che deriva dall'inadempimento di un contratto.

Tutti gli enti non commerciali nello svolgimento della loro attività stipulano, a vario titolo, contratti che, ovviamente devono essere regolarmente adempiuti.

Si pensi, a titolo di esempio, ad un corso in una qualunque disciplina organizzato da una associazione dietro pagamento di un prezzo.

Il pagamento del prezzo rappresenta il corrispettivo di una prestazione contrattuale.

In caso di mancato adempimento si rende applicabile la disciplina prevista dall'art. 1218 del codice civile per l'inadempimento delle obbligazioni.

La mancata esecuzione della prestazione obbliga il debitore al risarcimento del danno.

Accertamento della responsabilità

L'accertamento della responsabilità determina, in entrambi i casi, la stessa conseguenza: l'obbligo del risarcimento del danno.

Tale obbligazione, normalmente, si concretizza nel pagamento di una somma di denaro.

Gli effetti giuridici dell'accertamento della responsabilità possono manifestarsi solo in capo all'ente ovvero ricadere sugli amministratori, e ciò, a seconda che l'ente sia dotato o meno della personalità giuridica.

Enti riconosciuti

Con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche l'ente non commerciale ottiene la personalità giuridica e, con essa, l'autonomia patrimoniale perfetta: delle obbligazioni assunte per il raggiungimento degli scopi risponde soltanto l'ente non commerciale con il proprio patrimonio.

Gli amministratori degli enti dotati di riconoscimento godono, quindi, del privilegio dell'irresponsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell'associazione.

I terzi che vengono in contatto con l'associazione per far valere i loro crediti potranno agire solo nei confronti dell'associazione e potranno soddisfarsi solo sul suo patrimonio. Non potranno, invece, agire sul patrimonio degli amministratori.

Enti non riconosciuti

Gli enti non riconosciuti costituiscono autonomi soggetti di diritto con una propria capacità giuridica e di agire completamente autonoma e distinta da quella degli individui che li hanno costituiti.

Hanno un proprio patrimonio (il codice civile, art. 37, usa il termine "fondo comune"), costituito dai contributi dei propri associati, che risulta, comunque, separato da quello dei singoli associati.

L'associato, infatti, non ha la possibilità di chiedere la divisione di tale fondo per tutto il tempo che l'associazione ha vita perché il patrimonio rappresenta, comunque, una garanzia per i terzi.

Neppure il creditore personale dell'associato può procedere esecutivamente sulla sua quota di fondo comune.

L'art. 38 del codice civile stabilisce che "per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione non riconosciuta i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune".

Delle stesse obbligazioni rispondono però anche, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Gli amministratori degli enti non dotati di riconoscimento non godono, quindi, del privilegio dell'irresponsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell'associazione.

Coloro che si obbligano in nome e per conto dell'associazione agiscono come fideiussori: i terzi che vogliono far valere i loro crediti potranno agire direttamente e immediatamente sul patrimonio di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (rappresentanti legali o amministratori) senza aver preventivamente escusso il patrimonio dell'associazione.

L'amministratore che stipula un contratto in nome e per conto dell'associazione si assume personalmente la responsabilità dell'adempimento dell'obbligazione. Tale tipo di

responsabilità permane anche dopo che il soggetto che ha agito avrà cessato di essere amministratore in relazione all'attività negoziale posta in essere nel periodo in cui era in carica.

Estensione della responsabilità

L'elemento che differenzia le associazioni riconosciute da quelle non riconosciute è rappresentato, quindi, dalla diversa posizione (più correttamente esposizione) personale assunta da coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione.

A tal proposito è fondamentale fissare l'estensione dell'espressione dell'art. 38 del codice civile "persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".


In pratica è necessario verificare se la responsabilità personale, solidale e illimitata colpisca soltanto quelli che abbiano concretamente agito con i terzi e non anche coloro che abbiano deliberato di agire conferendo ad altri l'incarico di realizzare materialmente una determinata attività.

Ad esempio in relazione alla responsabilità contrattuale, occorre stabilire se di una obbligazione validamente assunta possano essere chiamati a rispondere, oltre al soggetto che ha materialmente agito negozialmente, anche coloro che abbiano deciso di assumere la detta obbligazione. Se cioè sia responsabile il solo membro del Consiglio direttivo che ha portato ad esistenza quell'atto o tutti i membri del Consiglio che hanno ritenuto conveniente quel contratto e, di conseguenza, autorizzato il singolo consigliere a stipularlo.

L'interpretazione preferibile è sicuramente quella che vede responsabile l'intero Consiglio direttivo.

Analogamente, per le obbligazioni da fatto illecito (responsabilità extracontrattuale) la giurisprudenza prevede la corresponsabilità personale dei rappresentanti dell'associazione, pure nei casi in cui essi non siano gli autori diretti.

In sostanza la responsabilità va addebitata all'intero Consiglio direttivo, a meno che non ci sia stato il conferimento di specifiche deleghe e competenze ad un singolo consigliere.



Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino
e-mail: info@fercircoli.it – website: www.federcircoli.it